

Accoglimento totale n. cronol. 240/2023 del 12/08/2023
RG n. 9173/2023



TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA

SEZIONE FERIALE

RG 9173 2023

Il giudice dott.ssa Liliana Guzzo

a scioglimento della riserva assunta il 9.8.2023 ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Il diritto ex art 2476 secondo comma c.c. alla consultazione/ispezione “*dei libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione*” configura un diritto incondizionato riservato, come testualmente e chiaramente previsto dalla norma stessa, al socio che non riveste la carica di amministratore, diritto diretto a consentire a detta tipologia di soci non facenti parte del cda l'ispezione sociale e il controllo sulla gestione degli amministratori; detto diritto comprende anche il diritto di estrarre copia.

Rispetto al diritto *de quo* che spetta a qualsivoglia socio non amministratore a prescindere dalla entità della sua quota, opera il solo limite generale del divieto di abusare del medesimo non potendo appunto il suo esercizio esser connotato da abusività e/o malafede sussistendo l'obbligo del socio di attenersi ai canoni generali di buona fede e correttezza; va altresì osservato che detto diritto può essere esercitato non solo in funzione degli interessi della società ma anche in funzione dell'interesse individuale del socio, propedeutico alla tutela della vasta gamma dei diritti del socio medesimo e non necessita che il socio non amministratore esprima il motivo per cui le potestà ispettive e di controllo vengono esercitate, sempre che esse non siano connotate in termini di abusività o malafede

Infine deve rilevarsi che il diritto di ispezione e controllo ha ad oggetto, non solo la documentazione strettamente contabile ma anche la documentazione “sociale” e ogni documento attinente l'attività di amministrazione dell'impresa, ivi compresi contratti ed accordi, corrispondenza, ecc..

Alla luce di quanto sopra deve dunque valutare, sotto profilo del *fumus boni iuris* la richiesta cautelare del Salvato ed è in tale contesto che debbono essere valutate le difese e le allegazioni di Alusistemi srl riferite alla circostanza che il proprio

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: AFUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3c03132704e2f0e1e7016568ba94b



Accoglimento totale n. cronol. 240/2023 del 12/08/2023
RG n. 9173/2023

socio agirebbe in uno con società terze in concorrenza con la resistente avendo anche posto in essere a detta della resistente comportamenti illeciti a detrimento di Alusistemi srl

Come già esposto l'esercizio del diritto di controllo del socio deve ritenersi limitato quando venga sia esercitato in malafede, in modo abusivo. Come da precedenti di questo Tribunale stanti i doveri collaborativi nascenti dal rapporto sociale, *“i diritti del socio debbono infatti essere esercitati secondo correttezza, mettendo in condizione la società di poter adempire e senza arrecare pregiudizio alla regolare, efficiente ed ordinata gestione sociale, nonché senza che possa essere arrecato danno all'attività economica della società medesima”*.

Al di là delle doglianze attinenti le lamentate condotte illecite di concorrenza sleale non vi è dubbio che il Salvato “opera” ed ha interessenze per aziende concorrenti di Alusistemi srl risultando ciò pacifico oltre che documentato dalla relativa visura quantomeno con riferimento alla società Pasal Systems srl di cui egli è socio unico oltre che amministratore unico, società che ha oggetto sociale analogo a quello della resistente.

In ragione del fatto che il diritto ispettivo incontra il limite dell'esercizio abusivo ed in mala fede, alla luce di detta circostanza, nella condizione data, il diritto di ispezione va riconosciuto in modo tale da escludere che il socio possa avere accesso a dati della società resistente che, ove posti a vantaggio di terzi, - come può essere la società di cui sopra riconducibile al Salvato- siano in condizione di comprometterne gli interessi.

Invero, nel contemperamento degli interessi contrapposti, appare necessario tutelare anche quello della società resistente a mantenere riservate, rispetto al socio che opera per società concorrenti quelle informazioni che possono attribuire sul mercato alla società un certo vantaggio competitivo o comunque quelle informative attinenti all'assetto sociale che se rese note alla società concorrenza possono portare detrimento.

Il ricorrente ha chiesto di poter esaminare

- i. Libro verbali del consiglio di amministrazione;
- ii. Libro adunanze e decisioni dei soci;
- iii. Libro verbali del sindaco unico;
- iv. Libro cespiti;
- v. Libro inventari;
- vi. Registro iva acquisti, vendite e corrispettivi ultimi tre esercizi;



Accoglimento totale n. cronol. 240/2023 del 12/08/2023
RG n. 9173/2023

- vii Libro giornale e situazione contabile analitica aggiornata;
 - viii Libro Unico del Lavoro o prospetto personale dipendente;
 - ix. Contratti in essere con collaboratori e dirigenti;
 - x. Contratti di consulenza in essere o intercorsi nell'ultimo esercizio;
- (il tutto per gli ultimi tre anni)

Ha altresì chiesto di ricevere dall'organo amministrativo le seguenti informazioni:

- a. Bilancino di verifica analitico sulla base del quale è stato predisposto il bilancio civilistico;
- b. Dettaglio e movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali e materiali, inclusi descrizione, valori, capitalizzazione e criteri di ammortamento;
- c. Eventuali svalutazioni su crediti;
- d. Dettaglio T.F.R., T.F.M. e fondo indennità agenti di commercio;
- e. Dettaglio di cassa, disponibilità da conti correnti bancari e debiti finanziari;
- f. Eventuali accordi di cash pooling infragruppo;
- g. Eventuali impegni non indicati in bilancio.

Il contemperamento dell'interesse della società tenuto conto di quanto già esposto porta ad escludere che il socio possa avere accesso alla documentazione di cui ai punti VIII e IX e X (libro unico del Lavoro o prospetto personale dipendente; contratti in essere con collaboratori e dirigenti e contratti di consulenza) posto che i dati de quibus qualora appresi consentono di aver contezza di informative rilevanti quali le pattuizioni intercorse e le condizioni economiche applicate in detti rapporti, informative che possono essere utilizzate a detrimento della società posto che il Salvato ha costituito la sua società di recente e potrebbe avere interesse ad acquisire il personale e collaboratori di Alusistemi sfruttando le informative circa i relativi rapporti ritraibili da detti documenti.

Quanto alla documentazione di cui al punto VI) e VII) per analoghe ragioni, l'accesso va consentito solo **previo oscuramento** laddove presenti dei nominativi di clienti e fornitori nonché dei prezzi unitari praticati per acquisti e vendite; ciò con riferimento ai registri e libri degli ultimi tre esercizi con aggiornamento all'ultima registrazione obbligatoria.

Va poi consentito l'accesso alla documentazione di cui ai restanti punti sempre con riferimento all'arco temporale degli ultimi tre esercizi con aggiornamento all'ultima registrazione obbligatoria.



Accoglimento totale n. cronol. 240/2023 del 12/08/2023
RG n. 9173/2023

Va disposto che Alusistemi srl srl cominci a rendere accessibile per l'ispezione ed acquisizione in copia la documentazione indicata a partire dal ventesimo giorno successivo alla comunicazione della presente ordinanza; va disposto altresì che gli accessi avvengano, a decorrere dal ventesimo giorno dalla comunicazione della presente ordinanza, secondo un calendario che verrà concordato per iscritto entro 7 giorni dalla data della comunicazione della presente ordinanza; in difetto di accordo entro 7 giorni, si dispone che nei successivi 3 giorni parte resistente comunichi per iscritto (anche via PEC) a controparte un calendario di 3 giorni alla settimana con date e orari di inizio dell'accesso e tra essi parte ricorrente comunichi entro i successivi tre giorni, per iscritto (anche via PEC), la scelta per n. 2 accessi alla settimana (della durata max di 5 ore per ciascun accesso), salvo diverso accordo. Va fissata penale di € 150,00 per ogni giorno di ritardo nel consentire l'accesso alla documentazione sociale rispetto ai giorni di accesso come sopra determinati e/o concordati

Il diritto di cui all'art 2476 cc contempla anche il diritto ad avere "notizie.." di tal che l'amministratore deve fornire le indicazioni **richieste ai punti da a) ad e)**, con esclusione dalle informative di cui al punto **d)** dei nominativi di personale e agenti; più in generale va data facoltà a parte resistente di omettere nelle sue informative i nominativi di clienti e fornitori, dipendenti, agenti, collaboratori e consulenti. Va dato termine di giorni 45 giorni per dette informative, con penale di € 150, 00 per ogni giorno di ritardo rispetto a detto concesso termine.

La richiesta **sub g)** è invece del tutto generica e quanto alla richiesta **sub f)** la società ha già chiarito che non sussistono accordi di tal fatta.

Con riferimento al *periculum in mora* devesi rilevare che il ritardo nell'esercizio del diritto di accesso determina la lesione della facoltà di controllo riconosciuta al socio, lesione che se non dovesse essere sanata con provvedimento immediato, attendendosi l'esito di eventuale giudizio di merito, sarebbe destinata a perpetrarsi, con estrema difficoltà di tutela per equivalenti, considerata la natura non patrimoniale del diritto azionato ai sensi dell'art. 2476 comma 2 cpc.: di qui il *periculum*.

Trattandosi di provvedimento anticipatorio vanno regolate le spese di lite. Atteso l'esito del procedimento che ha riconosciuto la necessità del contemperamento tra le contrapposte esigenze esse vanno compensate inter partes.

P.Q.M.

Il Tribunale

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: AFUBAPEEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3cd3132704e21ee1e7016566ba94b



Accoglimento totale n. cronol. 240/2023 del 12/08/2023
RG n. 9173/2023

- 1) ordina alla resistente di consentire al ricorrente Salvato Paolo anche tramite professionista di fiducia, di ispezionare ed acquisire in copia, a proprie spese la documentazione sociale e gestoria di cui a pag 14 del ricorso riferita agli ultimi tre esercizi e con aggiornamento all'ultima registrazione obbligatoria, come da parte motiva, con le esclusioni e le cautele sopra esposte e cioè
- con esclusione della documentazione di cui ai punti VIII, IX e X
- quanto ai punti VI e VII **previo oscuramento** laddove presenti dei nominativi di clienti e fornitori nonché dei prezzi unitari praticati per acquisti e vendite

Dispone che Alusistemi srl srl cominci a rendere accessibile per l'ispezione ed acquisizione in copia la documentazione indicata a partire dal ventesimo giorno successivo alla comunicazione della presente ordinanza; dispone altresì che gli accessi avvengano - a decorrere dal ventesimo giorno dalla comunicazione della presente ordinanza - secondo un calendario che verrà concordato per iscritto entro 7 giorni dalla data della comunicazione della presente ordinanza; in difetto di accordo entro 7 giorni dispone che nei successivi 3 giorni parte resistente comunichi per iscritto (anche via PEC) a controparte un calendario di 3 giorni alla settimana con date e orari di inizio dell'accesso e tra essi parte ricorrente comunichi entro i successivi tre giorni, per iscritto (anche via PEC), la scelta per n. 2 accessi alla settimana (della durata max di 5 ore per ciascun accesso), salvo diverso accordo.

- 2) Fissa "penale" di € 150,00 per ogni giorno di ritardo nel consentire l'accesso alla documentazione sociale rispetto ai giorni di accesso come sopra determinati e/o concordati
- 3) Ordina alla società resistente in persona del legale rappresentante pro tempore, di rendere le richieste informative di cui ai punti da a) ad e) cioè con esclusione dalle informative di cui al punto d) dei nominativi di personale e agenti e comunque in generale con facoltà di non indicare nelle informative rese i nominativi di clienti e fornitori, dipendenti, agenti, collaboratori e consulenti; **ciò entro 45 giorni;**
- 4) Fissa penale di € 150,00 per ogni giorno di ritardo successivo al termine di cui al punto 3)
- 5) Compensa le spese di lite

Firmato Da: GUZZO LILIANA E messo Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3c63132704e21ee1e7016566ba94b



Accoglimento totale n. cronol. 240/2023 del 12/08/2023
RG n. 9173/2023

Si comunichi
Venezia, 11/08/2023

Il giudice
Dott Guzzo Liliana

Firmato Da: GUZZO LILIANA E messo Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3cb3132704e2bae1e7016566ba94b

